ILCASO.it

Numero registro generale 2651/2025
Numero sezionale 27/2025
Numero di raccolta generale 8794/2025
Data pubblicazione 03/04/2025

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

LA PRIMA PRESIDENTE

1. – Nel corso di un procedimento instaurato da una società di capitali volto ad ottenere l'ammissione alla procedura di concordato preventivo, ai sensi degli artt. 40 e 44 comma 1, del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 [Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (CCII), di attuazione della Direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 – direttiva c.d. *Insolvency* -, poi modificato dal d.lgs. 13 settembre 2024, n. 136: c.d. "Correttivo al Codice della crisi"] il Tribunale di Brindisi ha disposto, con ordinanza del 3 dicembre 2024, il rinvio pregiudiziale, ai sensi dell'art. 363-*bis* c.p.c., per la risoluzione della questione di diritto avente ad oggetto i seguenti dubbi interpretativi: «*1) quale natura giuridica abbiano le misure protettive (tipiche e atipiche) e, in particolare, se le stesse: a) siano ascrivibili, in alternativa, al genus delle misure cautelari atipiche ex art. 700 cpc, o siano, comunque, accomunabili alla species delle misure d'urgenza endoconcorsuali, connotate dalla c.d. strumentalità attenuata, con conseguente necessità di accertare in relazione ad esse il duplice requisito del fumus boni iuris e del periculum in mora; b) abbiano natura non cautelare, con conseguente esenzione dal suddetto vaglio; 2) in ogni caso, quali debbano ritenersi i presupposti applicativi per la concessione delle misure protettive (tipiche e atipiche); 3) se la sospensione degli effetti cambiari e degli assegni postdatati debba essere qualificata quale misura protettiva atipica o quale misura cautelare, con conseguente riconducibilità del provvedimento suddetto al novero delle une o delle altre e quali ne siano i presupposti applicativi; 4) se l'impresa istante possa o meno beneficiare di una misura cautelare dello*

Firmato Da: MARGHERITA CASSANO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 2f99034ce4294a86

Numero registro generale 2651/2025
Numero sezionale 27/2025
Numero di raccolta generale 8794/2025
Data pubblicazione 03/04/2025

stesso contenuto di quella atipica richiesta, conseguita e che sia già scaduta. Ciò, in considerazione del limite, perentorio e improrogabile, di 12 mesi cui soggiacciono le (sole) misure protettive».

2. - L'ordinanza di rinvio pregiudiziale è stata pubblicata nel sito istituzionale della Corte, a cura del Centro elettronico di documentazione, e iscritta alla Cancelleria centrale civile, prendendo il numero di Registro Generale 2651 del 2025.

3. – Il giudice rimettente evidenzia, in punto di fatto, che la società istante, dopo aver esperito senza esito un procedimento volontario di composizione negoziata, ha chiesto, con ricorso depositato in data 5 marzo 2024, di essere ammessa alla procedura di concordato preventivo, riservandosi di depositare, entro il termine fissato giudizialmente, la proposta, il piano e la documentazione di cui all'art. 39, commi 1 e 2, CCII.

A tal fine, l'adito Tribunale ha nominato il Commissario Giudiziale e assegnato termine sino al 17 giugno 2024, poi prorogato di 60 giorni a seguito di istanza della stessa società interessata.

Entro quest'ultimo termine la società ha, quindi, depositato tutta l'anzidetta documentazione di cui al citato art. 39, commi 1 e 2, CII, chiedendo, altresì, la sospensione degli effetti cambiari e degli assegni postdatati, qualificando la richiesta sospensione come misura protettiva atipica.

4. – Il giudice *a quo* argomenta ampiamente sulla portata della complessiva disciplina applicabile [quanto alle misure protettive: artt. 2, comma 1, lett. p), 8, 18, 19 CII; quanto alle misure cautelari: artt. 54 e 55 CII], ponendo in risalto il profilo funzionale delle misure, tipiche o atipiche, previste dal legislatore del CII in coerenza con la matrice sovranazionale della relativa

Firmato Da: MARGHERITA CASSANO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 2f99034ce4294a86

regolamentazione, essendo le stesse – come affermato dalla stessa dottrina - volte a dare concretezza al principio dell'effettività della tutela giurisdizionale dell'imprenditore in crisi in vista del miglior esito delle iniziative intraprese per la regolazione della crisi stessa o dell'insolvenza.

Il rimettente, tuttavia, rileva la "laconicità del dato normativo", carente nella "individuazione dei presupposti applicativi degli strumenti a tutela del valore-impresa (misure protettive e cautelari)", con conseguente "difficoltà di inquadrare, sotto il profilo qualificatorio, le misure specificatamente richieste in concreto nell'uno o nell'altro tipo". E ciò ridonderebbe anche sotto il profilo, rilevante per la considerevole durata, pur fisiologica, della procedura, "di poter beneficiare di una misura cautelare dello stesso contenuto di quella tipica richiesta è conseguita" oltre il "limite perentorio improrogabile di 12 mesi cui soggiacciono le misure protettive".

In siffatto contesto, il giudice *a quo*, premesso che in materia non constano precedenti di legittimità, individua due filoni giurisprudenziali di merito in contrapposizione tra loro che, come tali, sono esemplificativi dell'anzidetta grave difficoltà di interpretare la normativa di settore, che non troverebbe utile chiarificazione neppure negli apporti della dottrina.

Un primo orientamento (Tribunale Avellino, 7 dicembre 2022; Tribunale Santa Maria Capua Vetere, 20 ottobre 2022; Tribunale Trento, 23 settembre 2022) propenderebbe per la natura cautelare delle misure protettive e, quindi, della necessità del duplice vaglio del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora.*

L'opposto orientamento (Tribunale Padova, 2 marzo 2023; Tribunale Bergamo 15 febbraio 2022; Tribunale Bergamo, 15 febbraio 2022; Tribunale Padova, 3 giugno 2022; Tribunale Lecco, 2 gennaio 2023; Tribunale Padova, 20 luglio 2022; Tribunale Salerno, 30 gennaio 2023; Tribunale Padova, 20 luglio 2022; Tribunale Bergamo 5 aprile 2022) reputa, invece, che occorra un accertamento sulla necessità e utilità delle misure protettive ai fini tipizzati dal Codice della crisi, senza, tuttavia, che si renda necessario anche l'esame

Firmato Da: MARGHERITA CASSANO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 2f99034ce4294a86

Numero registro generale 2651/2025
Numero sezionale 27/2025
Numero di raccolta generale 8794/2025
Data pubblicazione 03/04/2025

bifasico che è a fondamento della concessione della tutela cautelare.

Il giudice rimettente dà, poi, conto di un ulteriore contrasto, sempre in seno alla giurisprudenza di merito, sulla "qualificazione della richiesta di sospensione dei pagamenti", se, cioè, essa debba essere ricondotta nel novero delle misure protettive atipiche (così: Tribunale Salerno, 10 ottobre 2023; Tribunale Trento, 23 settembre 2022) o delle misure cautelari (Tribunale Catania, Sez. fall., 25 luglio 2022; Tribunale Catania, Sez. spec. impresa, 14 giugno 2022).

5. – Il Tribunale di Brindisi, diffondendosi sui vari argomenti a sostegno dell'una o dell'altra posizione che si trovano riassunte nell'evidenziato contrasto tra i giudici di merito, ritiene, però, di dover aderire alla tesi per cui "le misure protettive (tipiche o atipiche) abbiano carattere non cautelare", assumendo che una tale "ricostruzione è l'unica in grado di assicurare un'esegesi conforme all'indubbia *ratio* di *favor* per la salvaguardia del valore-impresa che è a fondamento della costruzione comunitaria e dell'impianto del codice della Crisi".

Nondimeno, si tratterebbe – ad avviso del rimettente – della "opzione qualificatoria … maggiormente in linea con il principio di effettività della tutela giurisdizionale, quale imposta da norme di rilievo sia costituzionale negli art. 24 e 113 Cost., sia sovranazionale negli art. 6 e 13 Cedu e 47 Cdfue".

Il giudice *a quo* assume, infine, che proprio tale ultimo principio e un'interpretazione "comunitariamente conforme della materia", unitamente all'"alleggerimento probatorio in capo all'istante", condurrebbero a preferire "la qualificazione in termini di misure protettive atipiche della richiesta di sospensione dei pagamenti", nonché "a ritenere praticabile il ricorso alle misure cautelari una volta che siano esauriti gli effetti di quelle protettive".

Firmato Da: MARGHERITA CASSANO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 2f99034ce4294a86

Numero registro generale 2651/2025
Numero sezionale 27/2025
Numero di raccolta generale 8794/2025
Data pubblicazione 03/04/2025

6. - Il rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Brindisi difetta dei requisiti per poter essere ammesso.

7. – In punto di rilevanza, la scarna ricostruzione della vicenda, sostanziale e processuale, oggetto di cognizione da parte del giudice *a quo* non consente di estendere il riscontro del nesso di necessaria implicazione tra il dubbio interpretativo e la decisione anche parziale del giudizio (art. 363-*bis*, primo comma, n. 1, c.p.c.) oltre il quesito *sub* 3), e cioè "se la sospensione degli effetti cambiari e degli assegni postdatati debba essere qualificata quale misura protettiva atipica o quale misura cautelare, con conseguente riconducibilità del provvedimento suddetto al novero delle une o delle altre e quali ne siano i presupposti applicativi".

I quesiti indicati *sub* 1) e *sub* 2), nella parte in cui riguardano le misure protettive "tipiche", si palesano ultronei rispetto alla fattispecie concreta su cui dovrà pronunciarsi il rimettente, nella quale, invece, le misure richieste sono state qualificate dallo stesso Tribunale, aderendo alla configurazione data dalla società istante, come "protettive atipiche" o "cautelari"; là dove, nel resto, i quesiti stessi trovano già implicita considerazione in quello *sub* 3).

Neppure il quesito *sub* 4) si palesa pertinente rispetto alla fattispecie in esame, secondo la descrizione (generica) che viene fornita dal giudice *a quo*, giacché non risulta che si sia verificata la scadenza della misura richiesta dalla società che ha presentato istanza di ammissione alla procedura di concordato preventivo.

8. – In relazione al quesito *sub* 3), giova evidenziare che l'interpretazione e la qualificazione della domanda di sospensione degli effetti cambiari e degli assegni postdatati in termini di misure protettive atipiche ovvero di misure cautelari sono rimesse al "potere-dovere" del giudice di merito, "esercitabile, con i soli limiti della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e di non

Firmato Da: MARGHERITA CASSANO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 2f99034ce4294a86

Numero registro generale 2651/2025
Numero sezionale 27/2025
Numero di raccolta generale 8794/2025
Data pubblicazione 03/04/2025

sostituire d'ufficio un'azione diversa da quella proposta" (tra le altre: Cass. 21 maggio 2019, n. 13602).

In questi termini, la questione che pone l'ordinanza di rimessione non è questione "esclusivamente di diritto" (art. 363-*bis* primo comma, c.p.c.), ma presuppone una penetrante indagine di fatto sugli atti processuali rilevanti che spetta allo stesso giudice del merito (tra le molte: Cass., Sez. Un., 27 febbraio 2000, n. 27).

9. – Del resto, quella indagine di fatto è stata compiuta dal Tribunale rimettente (pur – come detto - senza darne piena contezza), il quale è giunto ad un sicuro convincimento circa la natura della misura richiesta dalla società istante e degli effetti dalla stessa misura scaturenti, così da evidenziare, al contempo, che il prospettato dubbio ermeneutico, in realtà, non assurge "a un livello di serietà idoneo a impedire un arretramento del potere-dovere decisorio del giudice" (decreti: n. 30657 del 3 novembre 2023, n. 4071 del 14 febbraio 2024, n. 1808 dell'11 aprile 2024 e n. 13749 del 17 maggio 2024).

La "grave difficoltà interpretativa" della questione, infatti, è stata dal giudice *a quo* saggiata non sul piano della sua effettiva consistenza, bensì, piuttosto, al fine di conseguire un mero avallo (decreti: n. 4071 del 14 febbraio 2024 e n. 26645 del 25 novembre 2024) alla soluzione interpretativa già compiutamente prefigurata con l'adesione ad una delle due opzioni che dividono il campo della giurisprudenza di merito, senza, peraltro, esplorare, sino in fondo, gli argomenti spesi dalla più recente dottrina circa la compresenza dei caratteri propri della tutela cautelare del sistema processual-civilistico in entrambe le tipologie di misure, protettive e cautelari.

10. - Il rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Brindisi va, dunque, dichiarato inammissibile.

Firmato Da: MARGHERITA CASSANO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 2f99034ce4294a86

Numero registro generale 2651/2025
Numero sezionale 27/2025
Numero di raccolta generale 8794/2025
Data pubblicazione 03/04/2025

P.Q.M.

Visto l'art. 363-*bis* c.p.c., dichiara inammissibile il rinvio pregiudiziale sollevato dal Tribunale di Brindisi con l'ordinanza in premessa.

Roma, 2 aprile 2025

La Prima Presidente
Margherita Cassano

Firmato Da: MARGHERITA CASSANO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 2f99034ce4294a86